

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 22 luglio 2020

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 08 / 2020

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) risulta abrogata.

Per le prestazioni di lavoro rese a decorrere dalla predetta data, il DL n. 3/2020 ha introdotto due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro:

- un **“Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati”**, che continuerà a tradursi in un credito IRPEF e troverà applicazione per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 in poi**;
- una **nuova detrazione fiscale** per redditi di lavoro dipendente e assimilati, che, invece, andrà a ridurre l'imposta lorda e spetterà per le **prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**.

I redditi interessati al nuovo trattamento sono i seguenti:

- **redditi di lavoro dipendente** (art. 49, comma 1 del TUIR) e
- **alcuni redditi assimilati** (art. 50, comma 1 del TUIR) ovvero:
 - i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
 - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
 - le somme a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (lett. c);
 - i compensi per l'attività svolta sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
 - le remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
 - le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs n. 124/1993 (lett. h-bis);
 - i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (lett. l)

TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Per aver diritto al **trattamento integrativo**, i **potenziali beneficiari** (pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati) devono:

- essere titolari di un **reddito complessivo non superiore a 28.000 euro** per periodo d'imposta;
- avere un **imposta lorda positiva**:
 - determinata sul reddito da lavoro (dipendente e assimilato come precedentemente indicato),
 - al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente (altre detrazioni ex art. 13, comma 1, TUIR).

Se le condizioni in precedenza indicate (titolarità di reddito di lavoro dipendente o assimilato, reddito complessivo non superiore a euro 28.000, imposta positiva sul reddito da lavoro dipendente o assimilato al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente) risultano soddisfatte, il trattamento integrativo spetta in misura piena:

- pari a euro 600 per l'anno 2020 (mesi da luglio a dicembre);
- pari a euro 1.200 a decorrere dall'anno 2021.

Analogamente a quanto previsto per il bonus Renzi, anche il trattamento integrativo viene **riconosciuto, in via automatica**, dal **sostituto d'imposta** ripartendolo fra le retribuzioni erogate (da luglio a dicembre per l'anno 2020).

Nell'ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la **non spettanza** del trattamento, il sostituto provvede al **recupero** del relativo importo. Se quest'ultimo dovesse essere **superiore a 60 euro**, il recupero sarà effettuato **in otto rate** di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

La previsione del recupero in rate si riferisce espressamente alla quota di trattamento integrativo da restituire qualora risultasse superiore a 60 euro. In sede di conguaglio 2020 (fine anno), si potrebbero verificare situazioni in cui si rende necessario il recupero, oltre che del trattamento integrativo (erogato nel periodo luglio-dicembre), anche del bonus Renzi (riconosciuto nel periodo gennaio-giugno). Nelle suddette ipotesi, stante il tenore della norma, sembrerebbe che il recupero del bonus Renzi riconosciuto da gennaio a giugno debba avvenire in unica soluzione. Sul punto si attendono chiarimenti da parte dell'Agenda delle Entrate.

Il recupero, da parte dei sostituti d'imposta, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo, avviene mediante la compensazione nel Mod. F24.

ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Potenziati beneficiari dell'ulteriore detrazione fiscale, che troverà applicazione per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi e per il trattamento integrativo) il cui **reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000**.

Tale detrazione viene definita "ulteriore" in quanto andrà ad affiancarsi a quella ordinariamente prevista dal TUIR. Si tratta, tuttavia, di una misura temporanea valevole tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.

L'importo della detrazione è quantificato, in funzione dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
Superiore a € 28.000 e fino a € 35.000	$480 + 120 \times (35.000 - \text{Reddito complessivo})$ 7.000
Superiore a € 35.000 e fino a € 40.000	$480 \times (40.000 - \text{Reddito complessivo})$ 5.000
Superiore a € 40.000	0

Anche l'ulteriore detrazione fiscale viene riconosciuta dal sostituto d'imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate da luglio a dicembre 2020.

Nell'ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la **non spettanza della detrazione** in oggetto, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest'ultimo dovesse essere **superiore a 60 euro**, il **recupero** sarà effettuato in **otto rate** di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Per quanto concerne, infine, il "recupero" dell'ulteriore detrazione, quest'ultima, per sua natura, sconta i suoi effetti sull'imposta lorda del lavoratore riducendone l'importo che viene trattenuto (imposta netta).

Tutte queste operazioni sono a carico dei sostituti d'imposta i quali dovranno riconoscere tali trattamenti mensilmente in via automatica e, conseguentemente, dovranno verificarne la corretta spettanza in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Al fine di consentire al sostituto d'imposta di operare il più correttamente possibile, alleghiamo alla presente una Informativa da consegnare ai lavoratori unitamente a un modello che gli stessi potranno utilizzare per comunicare all'azienda eventuali informazioni che impattano sul loro diritto a ricevere queste nuove disposizioni ovvero sulla loro quantificazione.

In mancanza del modulo compilato e firmato, lo Studio applicherà i nuovi trattamenti sulla base dei dati a disposizione.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.